

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 373-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SALERNO)

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Primi interventi per il rilancio dell'economia

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
col Ministro delle attività produttive
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e col Ministro per l'innovazione e le tecnologie**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2001

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	12
– della 2 ^a Commissione permanente	»	14
– della 5 ^a Commissione permanente	»	19
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee ...	»	24
Testo del disegno di legge d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - Viene sottoposto all'esame dell'Assemblea il primo e più significativo provvedimento predisposto dal nuovo Governo, in un'ottica di rilancio dello sviluppo economico del nostro Paese.

Premessa

Il presente disegno di legge contiene non solo scelte di carattere economico, ma anche altre di forte impatto e di grande significato sociale e morale. Infatti, esso contiene oltre a norme di rilancio economico sulla base di una riedizione, innovata ed ampliata, della cosiddetta «legge Tremonti» sulla detassazione del reddito di impresa, anche altre disposizioni che tendono a dare una risposta ai grandi problemi sociali del nostro Paese: problemi che si sono ormai aggravati al punto da rappresentare un dato di allarme sociale senza precedenti.

Tra questi, in particolare, il tasso di disoccupazione ed il rilevante tasso di illegalità tuttora rappresentato da un lavoro irregolare e in definitiva un'economia sommersa stimata in circa un terzo del PIL. Si tratta di dati che non possono più prescindere dal confronto costante e diretto con le medie dei Paesi dell'Unione europea, in relazione alle quali il nostro Paese sconta ed accusa pericolosi ritardi per quanto riguarda il tasso di crescita del PIL (minore rispetto alla media UE) e l'ormai cronico ritardo sul piano della competitività e della produttività. Una serie di carenze e di rischi sociali, questi, legati e causati dal mancato avvio e dalla mancata realizzazione negli anni precedenti delle necessarie riforme strutturali del fisco, del welfare e più in generale del sistema Italia.

A fronte di questa situazione generale, il Governo ha scelto la strada del rilancio eco-

nomico e della moralità sociale, anziché quella del rigore e della «stretta sociale», che avrebbero mortificato ancora di più il sistema: un'ottica quindi dinamica e virtuosa per intervenire sul PIL in favore di un suo ampliamento e sull'economia sommersa per favorirne l'emersione.

Sottolineo, con soddisfazione, che nel corso dell'esame in Commissione, il Governo ha dimostrato una grande disponibilità nel recepire proposte emendative che, non stravolgendo l'impianto complessivo del disegno di legge, ne migliorassero tuttavia, per alcuni aspetti, il contenuto.

Il disegno di legge in esame individua i seguenti strumenti per rilanciare lo sviluppo nel breve-medio termine:

l'avvio di un programma di contrasto all'evasione fiscale e previdenziale, mediante l'incentivazione alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari (articoli 1-3);

l'introduzione di incentivi alle attività produttive, attraverso la riproposizione delle misure agevolative note come «legge Tremonti» (articoli 4 e 5);

l'introduzione di misure dirette a favorire le attività innovative (articoli 6 e 7);

la semplificazione delle procedure contabili per le imprese (articoli 8-11);

la riorganizzazione di alcune funzioni dell'Amministrazione finanziaria statale (articolo 12);

la soppressione dell'imposta di successione e donazione (articoli 13-17).

Capo I: norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa

Gli articoli da 1 a 3 introducono una serie di strumenti diretti ad incentivare la regola-

rizzazione dei rapporti di lavoro, strumenti che possono essere utilizzati in alternativa ai piani di riallineamento retributivo e di emersione introdotti con precedenti disposizioni normative.

Appare importante evidenziare, fin d'ora, che la 6^a Commissione ha ritenuto di estendere le disposizioni in rassegna, concernenti gli imprenditori, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo, in quanto compatibili.

In particolare, con l'articolo 1 viene consentito agli imprenditori, e ora ai titolari di redditi di lavoro autonomo, di regolarizzare eventuali rapporti di lavoro «sommersi» presentando un'apposita dichiarazione entro il 30 novembre 2001. Sull'incremento di imponibile determinatosi in seguito alla dichiarazione verrà applicata un'imposta, sostitutiva dell'IRPEG, dell'IRPEF e dell'IRAP, con aliquota pari al 10, al 15 e al 20 per cento rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo periodo d'imposta. Il livello di reddito che può godere dell'agevolazione non può comunque superare un limite predeterminato, pari al triplo del costo del lavoro emerso. Il regime proposto prevede anche la possibilità di sanare la posizione dal lato previdenziale, con il ricorso a un sistema di contribuzione sostitutiva con aliquota dell'8 per cento per il primo periodo d'imposta, del 10 per cento per il secondo e del 12 per cento per il terzo. Sui redditi emersi dei lavoratori viene applicata un'aliquota del 6 per cento, il primo anno, dell'8 per cento il secondo e del 10 per cento il terzo.

Dietro richiesta dell'imprenditore o del lavoratore autonomo la dichiarazione di emersione può valere come proposta di concordato tributario e previdenziale, se è presentata prima dell'inizio di ispezioni o della notifica dell'avviso di accertamento. In questo caso, è stabilito il pagamento di un'imposta agevolata, sostitutiva di IRPEG, IRPEF, IRAP, IVA e della contribuzione a carico dei datori di lavoro, con aliquota dell'8 per cento, da applicare sul costo del lavoro irregolarmente utilizzato, per ciascuno degli anni

pregressi, cui fa riferimento la richiesta di concordato. Attraverso l'adesione al programma di emersione e per ciascuno dei periodi d'imposta oggetto di concordato, si determina l'esclusione da futuri accertamenti fiscali e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato.

La Commissione ha introdotto una specificazione circa gli effetti del concordato: considerato che si tratta di una imposta sostitutiva non solo dell'IRPEF o dell'IRPEG, ma anche dell'IRAP e dell'IVA è stato chiarito che sono inibite le attività di accertamento, nei limiti definiti dalla norma (fino al triplo del valore del costo del lavoro irregolare utilizzato), concernenti tutti i profili fiscali relativi all'attività di impresa o di lavoro autonomo, e non esclusivamente quelle in tema di imposte sui redditi.

La Commissione ha anche chiarito che tra le violazioni penali oggetto di estinzione con l'integrale pagamento figura anche il delitto (altrimenti escluso, attesa la elencazione specifica dei delitti suscettibili di estinzione) di omessa o irregolare presentazione della dichiarazione prescritta ai fini previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge n. 689 del 1981. La integrazione operata rende maggiormente omogeneo il quadro punitivo previdenziale rispetto a quello fiscale, per il quale è per l'appunto prevista la estinzione dei delitti di omessa e infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e IVA.

Viene consentita l'estinzione dei debiti fiscali e contributivi dei lavoratori, connessi a prestazioni irregolari per imprese che abbiano presentato dichiarazione di emersione.

A tal fine, è richiesta una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di 200.000 lire per ogni anno pregresso che si vuole regolarizzare. Resta precluso, anche in questo caso, ogni accertamento fiscale e contributivo sui redditi di lavoro per gli anni oggetto della regolarizzazione.

Con l'inserimento di un comma, la Commissione ha precisato, a fini principalmente

antielusivi, che l'applicazione del nuovo regime è esclusa nel caso di lavoro irregolare prestato dal coniuge o dai parenti entro il quarto grado.

Occorre rilevare che il comma 7 dell'articolo 1 demanda a un decreto, adottato di concerto dai Ministri competenti, la definizione di un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1° gennaio 2002, per il contrasto dell'economia sommersa.

Il piano determina le priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore e si basa su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e di quelli mobili registrati.

Le maggiori entrate tributarie derivanti dalle procedure di emersione (gli introiti contributivi sono di pertinenza degli enti previdenziali ed assistenziali) affluiscono al fondo istituito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Si prevede che uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze definiscano la quota del fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici e che con decreto dello stesso Ministro, di concerto con quello del lavoro, si stabiliscano le quote riservate: alla riduzione della pressione contributiva; all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori interessati dalle dichiarazioni di emersione, con la contestuale definizione del livello contributivo complessivo e della relativa quota di trattamento previdenziale; al concorso alla contribuzione pensionistica volontaria per gli anni pregressi. Tali disposizioni sono state riformulate tecnicamente dalla Commissione al fine di recepire le indicazioni della Commissione bilancio.

Il successivo articolo 2 consente alle imprese che presentino la dichiarazione di emersione di cui al precedente articolo 1 di regolarizzare talune violazioni penali ed amministrative in materia ambientale, secondo la procedura di cui agli articoli 20, 21 e 24, del decreto legislativo 19 dicembre

1994, n. 758, relativa alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

L'estensione riguarda le violazioni in materia ambientale (relative ad insediamenti di imprese) determinanti solo lesione di interessi amministrativi e contraddistinte dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono in ogni caso escluse le fattispecie di esecuzione di lavori di qualsiasi genere, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, su beni ambientali (sanzionate dall'articolo 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).

La Commissione ha precisato che l'esclusione dalla regolarizzazione, già prevista per i beni ambientali, riguarda anche i beni culturali, storico-artistici, archeologici e paesaggistici. La modifica accolta dalla Commissione introduce quindi un elemento di maggiore tutela di fronte al rischio di legittimazione e sanatoria di interventi edilizi effettuati su beni immobili culturali, storico-artistici, archeologici e paesaggistici.

Inoltre, i commi 2 e 3 dell'articolo 2 conferiscono una delega al Governo in materia di tutela ambientale, da esercitarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di:

a) introdurre una causa estintiva speciale dei reati ambientali, consistente nel pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa e nell'ottemperanza alla prescrizione (intesa a ripristinare il rispetto della normativa). Con una modifica introdotta dalla Commissione è stato stabilito che la somma da pagare a titolo di sanzione nel caso dell'adeguamento alle prescrizioni in campo ambientale deve essere non inferiore alla metà del massimo di quanto previsto per il reato in esame: si tratta di una precisazione opportuna in sede di delega per evitare il rischio di successive censure di illegittimità costituzionale nei confronti dell'emanando decreto legislativo per carenza di delega;

b) disciplinare una procedura di ravvedimento operoso, anteriore all'accertamento, per gli illeciti ambientali di carattere amministrativo, la quale contempra il pagamento di una somma ridotta (in caso di regolarizzazione delle violazioni).

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono i seguenti:

a) esclusione dalle suddette fattispecie di tutte le violazioni connotate da danno ambientale;

b) semplicità e rapidità delle procedure intese alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni di fare;

c) automaticità dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.

Il comma 4 dell'articolo 2 demanda al CIPE l'adozione - nell'ambito del processo di emersione del lavoro - di programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie locali intese al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.

L'articolo 3 concerne le disposizioni di attuazione delle norme del Capo I e demanda ad un successivo decreto interministeriale, in particolare, la determinazione della forma e del contenuto delle dichiarazioni di emersione e delle proposte di concordato di cui all'articolo 1, le modalità di presentazione delle medesime e quelle di pagamento delle connesse imposte e contribuzioni sostitutive. Il decreto definisce altresì le attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria ai processi di emersione.

Il comma 2 dell'articolo 3 specifica che le imposte e contribuzioni sostitutive non sono compensabili con altre imposte, tasse e contributi né deducibili dai medesimi.

La Commissione ha corretto una imprecisione contenuta nel comma 3 dell'articolo

3, chiarendo che l'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a), (pagata da una società di capitali o cooperativa ovvero di mutua assicurazione) non genera credito di imposta in favore dei soci con riferimento agli utili distribuiti (ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni).

Capo II: incentivi fiscali per lo sviluppo

L'articolo 4 del disegno ripropone, con alcune modifiche, le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, conosciuta come «legge Tremonti».

La norma prevede la detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali, con l'esclusione dal reddito d'impresa del 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge (successivamente al 30 giugno) e per quello seguente. L'agevolazione è applicabile al volume degli investimenti in eccedenza rispetto alla media di quelli realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con la possibilità di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore, consentendo, così, di aumentare la quota di investimenti soggetti al beneficio.

Gli investimenti considerati dal disegno di legge comprendono i nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti e, infine, l'acquisto di beni strumentali nuovi. Le novità principali, rispetto alla legge n. 489 del 1994, consistono nell'estensione del beneficio anche alle spese per la formazione del personale e agli investimenti effettuati dai lavoratori autonomi, dalle banche e dalle società di assicurazioni.

Con un emendamento accolto dalla Commissione, tra i costi agevolabili (oltre agli investimenti ed alle spese per formazione) sono stati inclusi anche quelli sostenuti per i servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni.

L'articolo 5, in relazione all'introduzione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, dispone la soppressione di una serie di agevolazioni fiscali indicate nella tabella A allegata al presente provvedimento, prevedendo tuttavia una ultrattività opzionale delle stesse con riferimento agli investimenti già realizzati ad una certa data.

In particolare, dalla soppressione sono fatte salve le agevolazioni relative ai soggetti che alla data del 30 giugno 2001 hanno realizzato investimenti, conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8 e seguenti, della legge n. 133 del 1999 (cosiddetta legge Visco): per questi soggetti è prevista l'opzione tra la richiamata disciplina e quella prevista dall'articolo 4.

Allo stesso modo, si prevede che ai soggetti che alla predetta data del 30 giugno 2001 hanno eseguito variazioni in aumento del capitale ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 466 del 1997 e successive modificazioni, istitutivo della *Dual Income Tax* (DIT), continua ad applicarsi la stessa disciplina tributaria. Tuttavia anche tali soggetti possono optare per l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 4, in alternativa alla fruizione del meccanismo DIT, per ciascun anno di vigenza del nuovo regime. Resta impregiudicata la possibilità di fruire del cumulo tra le agevolazioni derivanti dal decreto legislativo n. 466 del 1997 e quelle conseguenti all'applicazione dell'articolo 4 del provvedimento in esame qualora l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata DIT sia inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

Inoltre, sia nel caso di investimenti effettuati ai sensi della cosiddetta legge Visco,

sia nel caso di operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del regime DIT, è in ogni caso possibile valersi del cumulo di tali agevolazioni con gli effetti derivanti dall'articolo 4 del provvedimento in esame, quanto alle spese per la formazione del personale sostenute nei periodi di imposta interessati.

La stessa facoltà di opzione per l'applicazione del nuovo regime agevolativo introdotto dall'articolo 4 è prevista per coloro che hanno effettuato investimenti nelle aree svantaggiate, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza peraltro prevedersi la abrogazione di tale disciplina che, pertanto, potrà continuare ad essere applicata anche dopo l'entrata in vigore del regime previsto dall'articolo 4 del presente provvedimento.

Capo III: innovazione

Il disegno di legge mira anche a stimolare le attività innovative introducendo nuove regole in materia di proprietà intellettuale (articolo 7) e la possibilità di sostituire la sottoscrizione del capitale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata (escluse le banche e le imprese di assicurazione) con la stipula di una polizza assicurativa (articolo 6), con la finalità di facilitare la nascita di imprese con bassa intensità di capitale e che non necessitano di mezzi propri come strumento di finanziamento.

Con riferimento all'articolo 6, la Commissione ha previsto l'inclusione anche delle società in accomandita per azioni (oltre alle spa ed alle srl), tra le società che possono usufruire delle disposizioni in parola. Inoltre, è stata introdotta anche la possibilità di sostituire la sottoscrizione del capitale con una fidejussione bancaria.

L'articolo 7, come ricordato, detta nuove regole in materia di proprietà intellettuale delle invenzioni industriali. Esso, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di in-

venzioni industriali fatte in adempimento ad una prestazione lavorativa con oggetto l'attività inventiva, riconosce al ricercatore, legato da un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca o con una università, la proprietà esclusiva dell'invenzione brevettabile di cui è autore, trattenendo di conseguenza, oltre al diritto alla paternità della scoperta, anche i connessi diritti patrimoniali, di cui sarebbe stato diversamente titolare il datore di lavoro. All'inventore è riconosciuto un diritto sul canone di sfruttamento del bene in misura non inferiore al cinquanta per cento.

La Commissione ha apportato alcune modifiche all'articolo 7 al fine di meglio precisare il contenuto della norma. In particolare, viene precisato che la nuova disciplina opera in deroga all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato. Inoltre, viene inserito un nuovo comma che chiarisce che la nuova disciplina si applica a tutte le invenzioni conseguite successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, anche se relative a ricerche iniziate prima della predetta data.

Capo IV: soppressione di adempimenti inutili e semplificazioni

Gli articoli da 8 a 11 recano disposizioni di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese, anche attraverso la soppressione di adempimenti superflui. In particolare, il disegno di legge prevede la soppressione della vidimazione dei registri obbligatori (articolo 8), la semplificazione delle procedure per la conversione in euro del capitale sociale (articolo 9) e in ordine alla rappresentanza del contribuente nella definizione dell'accertamento con adesione dei suoi carichi tributari (articolo 10).

Il comma 1 dell'articolo 11 interviene sulla disciplina relativa agli adempimenti

che i comuni devono porre in essere per avvalersi della facoltà di fissazione di una aliquota dell'addizionale provinciale e comunale IRPEF diversa ed ulteriore rispetto a quella di compartecipazione.

Con la disposizione in esame si prevede espressamente che la delibera comunale con la quale viene fissata l'aliquota della suddetta addizionale deve essere pubblicata su un sito informatico da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno; lo stesso decreto stabilirà altresì le modalità applicative. L'efficacia della delibera decorre dal giorno della pubblicazione sul predetto sito informatico. La finalità della disposizione è quella di assicurare a tutti i contribuenti, ed ai sostituti d'imposta tenuti ad operare le ritenute sui redditi, la agevole conoscibilità della delibera che determina l'applicazione della citata addizionale, fissandone anche l'entità.

Il comma 2 dell'articolo 11 interviene sulla disciplina dei versamenti unitari da parte dei contribuenti. Con la disposizione in esame, il termine ultimo per i versamenti unitari operati dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 viene spostato dal giorno 16 del mese di scadenza all'ultimo giorno del mese di scadenza, mentre le somme dovute entro il mese di dicembre, per motivi tecnici e di contabilità pubblica, sono versate entro il 16 dicembre. Tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Capo V: riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria

L'articolo 12 dispone una riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria nel campo della gestione delle funzioni statali in materia di giochi, scommesse e concorsi a premi, con l'obiettivo di istituire una struttura unitaria. L'articolo non individua direttamente questa struttura, demandandone la disciplina

ad un regolamento governativo. Il regolamento potrà anche prevedere la creazione di una apposita Agenzia.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 12 prevede che il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi degli articoli da 13 a 17 del presente provvedimento, venga prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 6, (si tratta del piano straordinario di accertamento, operativo dal 1° gennaio 2002, per il contrasto dell'economia sommersa) previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate.

La Commissione ha integrato le disposizioni in esame prevedendo la possibilità, per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di stipulare convenzioni con Università e di avvalersi di personale docente universitario. Per tale personale, si prevede la possibilità di conservare la disciplina vigente in tema di trasferimento, mobilità e incompatibilità, senza che l'essere inseriti nel ruolo dei docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze comporti limitazioni dello *status* di professore universitario.

La Commissione ha anche inserito un nuovo comma all'articolo 12. Si tratta di una norma interpretativa la quale chiarisce che le disposizioni contenute nell'articolo 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 392 del 2000 (cessione a titolo gratuito ai comuni) si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già in uso ai Monopoli ed all'Ente tabacchi italiani, non destinati a riserva naturale. Infatti, ai sensi dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 392 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2001, i comuni sul cui territorio insistono i beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari alla pro-

duzione del sale e non destinabili a riserva naturale, hanno inoltrato domanda per ottenere il trasferimento dei beni di cui trattasi. Considerato il persistere del dubbio se l'espressione «beni immobili» sia riferita esclusivamente alle aree scoperte, ovvero anche ai «fabbricati» rientranti nel comprensorio delle saline, appare necessario chiarire con norma interpretativa la disposizione sopraccitata.

Capo VI: soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni

Il comma 1 dell'articolo 13 stabilisce la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il comma 2 dello stesso articolo 13 assoggetta alle imposte sui trasferimenti, ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, le donazioni o altre liberalità tra vivi a favore di soggetti che siano in rapporto di parentela oltre il quarto grado, nonché diversi dal coniuge. L'imposta così determinata si rende applicabile soltanto se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore a lire 350 milioni, conservando, in tal modo, lo stesso livello di esenzione dall'imposizione indiretta sui trasferimenti a titolo di donazione derivante dal regime vigente.

Il successivo articolo 14 fa salve le disposizioni riguardanti le agevolazioni, le esenzioni e la determinazione della base imponibile in materia di imposta sulle successioni e donazioni: le medesime vengono riferite, in quanto compatibili, alle imposte dovute sugli atti di trasferimento, ai sensi del comma 2 del precedente articolo 13.

La Commissione, inserendo un ulteriore comma nell'articolo 14, ha inoltre previsto che in caso di trasferimento di terreni agricoli o montani, la misura totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa non deve eccedere il valore fiscale dei medesimi terreni.

Ai fini della presentazione degli atti dichiarativi di avvenuta successione, l'articolo 15 rinvia alle modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico in materia d'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo n. 346 del 1990, ivi compresi i termini stabiliti ai fini del corretto adempimento degli obblighi predetti; ogni riferimento all'imposta sulle successioni deve essere posto in relazione alle nuove imposte eventualmente dovute. Viene confermata, altresì, la successiva emanazione dei decreti previsti nei commi 8 e 11 dell'articolo 69 della legge n. 342 del 2000, concernenti la trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione, e, più in generale, le misure di semplificazione degli adempimenti previsti in questa ipotesi.

Il comma 2 dell'articolo 15 stabilisce che la presentazione della dichiarazione di avvenuta successione, riguardante beni immobili, solleva gli eredi o legatari dall'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto rimane a carico degli uffici fiscali la trasmissione di una copia della dichiarazione a ciascun comune ove sono ubicati gli immobili. Si realizza, in tal modo, una notevole semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti interessati, soprattutto quando destinatari di attribuzioni successorie che prevedono il trasferimento della proprietà di beni immobili situati in comuni differenti.

La Commissione ha inserito un nuovo comma nell'articolo 15, precisando che in caso di successione in cui il *de cuius* era residente all'estero, l'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza; se quest'ultima non è conosciuta, l'ufficio competente è quello di Roma.

L'articolo 16 introduce alcune disposizioni con finalità antielusive. In particolare, interviene in materia d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 no-

vembre 1997, n. 461 (imposta sostitutiva sui *capital gains*), introducendo una presunzione legale ai fini dell'applicazione della stessa imposta sostitutiva.

Allo scopo di evitare eventuali strumentalizzazioni elusive del nuovo regime impositivo, l'articolo 16 stabilisce che ogni trasferimento a titolo di donazione di beni e diritti assoggettati al pagamento dell'imposta sostitutiva sui *capital gains*, se seguito dal successivo trasferimento degli stessi beni o diritti in un arco di cinque anni, comporta il recupero a tassazione del trasferimento stesso con l'applicazione delle imposte ordinariamente dovute.

La disposizione del comma 1 è stata riformulata dalla Commissione, prevedendo l'inversione dell'onere del pagamento della citata imposta sostitutiva, calcolata come se la donazione non fosse stata fatta, sul beneficiario ultimo della donazione, qualora si verifichi il presupposto della cessione a titolo di donazione o altra liberalità entro i successivi cinque anni dalla donazione originaria. L'impostazione originaria del disegno di legge prevedeva il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte del donante, il quale, tuttavia, potrebbe risultare estraneo ad eventuali strumentalizzazioni della norma, non potendo rispondere di atti negoziali posti in essere da soggetti diversi.

Con il comma 2 dell'articolo 16 si amplia la previsione normativa già contenuta nell'articolo 54, comma 5 del testo unico sulle imposte sul reddito, al fine di stabilire il regime agevolato delle plusvalenze patrimoniali in caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività dell'impresa. In tale evenienza, indipendentemente dal grado di parentela o dal rapporto di coniugio del beneficiario del trasferimento, si stabilisce che il trasferimento avviene in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi, senza l'emergere di plusvalenze.

Il comma 3 dell'articolo 16, infine, stabilisce che le disposizioni antielusive contenute nell'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, trovano applicazione con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità. Si ricorda che il comma 7 dell'articolo 69 della legge n. 342 del 2000 ha esteso l'applicazione delle norme antielusive, previste dall'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, all'imposta sulle successioni e donazioni. In forza della previsione contenuta nel citato articolo 37-*bis*, l'amministrazione finanziaria può disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante atti, fatti, o negozi che siano privi di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi indebiti. A tal fine, l'amministrazione può applicare le imposte che si sarebbero dovute versare con riferimento alle disposizioni eluse.

L'articolo 17, comma 1, definisce il campo di applicazione del nuovo regime fiscale derivante dalla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni. In partico-

lare, la nuova disciplina si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il successivo comma 2 proroga al 30 giugno 2002 il termine di cui all'articolo 56-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2.

L'articolo 18, infine, reca le norme di copertura finanziaria. Esso è stato interamente riformulato dalla Commissione al fine di ottemperare alle indicazioni della Commissione bilancio.

In conclusione, su conforme mandato conferitomi a maggioranza dalla 6^a Commissione, invito l'Assemblea ad approvare, in tempi rapidi, il presente disegno di legge.

SALERNO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BOSCKETTO)

sul disegno di legge

11 luglio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

All'articolo 1 si ritiene opportuno estendere la possibilità di emersione da situazioni irregolari anche ai casi di lavoro svolto in forma autonoma o presso soggetti diversi dalle imprese.

All'articolo 2, comma 2, appare utile integrare il sistema in questione prevedendo la sospensione del procedimento penale fino all'ottemperanza e anche un termine per la stessa ottemperanza.

All'articolo 6, sono irragionevolmente esclusi da una parte le società in accomandita per azioni dall'altra l'istituto della fideiussione bancaria, che realizza con altro strumento economico lo stesso obiettivo della polizza assicurativa.

All'articolo 9, data la natura eccezionale della norma, occorre precisare che quando non si tratta di operazioni di mero ricalcolo, prive di effetti sul capitale, è comunque prescritto l'intervento del notaio.

All'articolo 11, comma 1, capoverso, appare insufficiente per l'efficacia della deliberazione la sola pubblicazione nel sito informatico, perché ciò non garantisce, allo stato, la piena conoscibilità del provvedimento a tutti i possibili destinatari.

L'articolo 13 evoca il problema sostanziale della discriminazione tra beni mobili e immobili, quanto al trattamento fiscale, nella perdurante applicazione delle imposte ipotecarie e catastali: ciò può determinare effetti irragionevoli e induce dunque a considerare, in prospettiva, una soluzione

di integrale equiparazione. È necessario, comunque, disporre il coordinamento normativo con la disciplina dell'imposta di registro.

Nel testo del disegno di legge, e in particolare nei titoli, sarebbe preferibile evitare espressioni di commento, come ad esempio quella relativa alle semplificazioni «inutili», mentre il titolo del Capo V appare eccessivo nei confronti del contenuto dell'articolo 12.

su emendamenti

17 luglio 2001

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CONSOLO)

11 luglio 2001

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Articolo 1

Al comma 3 si propone di sostituire le parole «i reati contravvenzionali» con le parole: «gli altri reati» in considerazione del fatto che, in materia di omesso versamento di contributi previdenziali, sono previste anche fattispecie di carattere delittuoso (articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 463 del 1983 e articolo 37 della legge n. 689 del 1981) che, sul versante contributivo, sono assimilabili a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia fiscale.

La formulazione che risulterebbe dalla modifica suggerita consentirebbe altresì di chiarire che, ferma restando la rilevanza penale dei delitti indicati nel decreto legislativo n. 74 del 2000 diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5, il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 implica l'estinzione di tutti gli altri reati che risultino direttamente funzionali e quindi specificamente connessi con la mancata dichiarazione del lavoro irregolare, evitando sia il rischio che permangano zone di punibilità che sarebbero contraddittorie con l'intento del provvedimento di favorire l'emersione sia il rischio di un'eccessiva e non giustificata estensione dell'effetto estintivo.

Inoltre, nel caso degli illeciti penali, la previsione della possibilità del pagamento rateale e della conseguente estinzione del reato all'esito dell'integrale pagamento dell'imposta sostitutiva delinea, di fatto, una disciplina non conciliabile con l'obbligatorietà dell'azione penale vigente nel nostro ordinamento. Sarebbe, dunque, necessario prevedere, a norma del terzo comma dell'articolo 50 del codice di procedura penale, la sospensione ovvero l'interruzione dell'azione penale. Si propone, pertanto, di aggiungere, alla fine del comma 3, il seguente periodo: «In caso di rateizzazione, i procedimenti relativi ai reati sono sospesi dal momento in cui è stata presentata la dichiarazione di emersione ovvero dal momento in

cui la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se successivo, fino al momento della scadenza del pagamento della ventiquattresima rata mensile».

Relativamente al comma 1, va evidenziato che il rinvio al meccanismo estintivo della prescrizione di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994, per quanto riguarda le violazioni penali in materia ambientale, non viene limitato ad una serie di reati, specificamente individuati, puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (come è invece previsto nel citato decreto legislativo) e che, inoltre, l'applicazione degli articoli 20, 21 e 24 del citato decreto legislativo n. 758 potrebbe in concreto risultare impossibile - o comportare comunque rilevanti incertezze - nei casi in cui manchi o non sia chiaramente individuabile l'organo di vigilanza tecnica che costituisce il presupposto applicativo della procedura prevista dalle predette norme.

D'altra parte, qualora l'organo di vigilanza vi sia, non si comprende per quali motivi non sia stata richiamata anche la procedura di cui agli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo (che prevedono l'informativa dell'organo di vigilanza tecnica e la sospensione del procedimento penale al fine di consentire l'applicazione della procedura estintiva, nei casi in cui la notizia di reato sia pervenuta al pubblico ministero e non all'organo di vigilanza). La mancanza di tale richiamo implica il rischio di disparità di trattamento del tutto casuali in quanto dipendenti semplicemente dal fatto che la notizia di reato sia o non sia stata appresa direttamente dall'organo di vigilanza.

Più in generale va infine richiamata l'attenzione sulle difficoltà che incontra, proprio specificamente nel settore ambientale, l'accertamento dell'effettivo danno al bene protetto e del nesso di causalità fra questo e la condotta dell'agente.

Articolo 2

Si rileva preliminarmente come il richiamo all'articolo 163 del decreto legislativo n. 490 del 1999 potrebbe creare dei problemi di coordinamento con il testo unico delle disposizioni in materia edilizia, di prossima emanazione. Si propone quindi la riformulazione del comma 1 nel modo seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo volto a prevedere l'estensione alle violazioni amministrative o penali in materia ambientale, per gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all'articolo 1, delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitare l'applicabilità del meccanismo di cui al citato capo II ai soli illeciti amministrativi e ai reati contravvenzionali puniti con la sola

pena dell'ammenda ovvero con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda;

b) indicare tassativamente gli illeciti amministrativi e i reati contravvenzionali cui si applica il predetto meccanismo;

c) individuare in relazione ai medesimi l'organo di vigilanza competente ai fini dell'applicazione della procedura di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

d) escludere in ogni caso l'applicabilità della predetta procedura alle ipotesi di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 490 del 1999;

e) coordinare le disposizioni del decreto legislativo di cui al presente comma con quelle del testo unico in materia di edilizia da emanarsi in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999 n. 50 e successive modificazioni nonché con le altre leggi dello Stato.».

Relativamente poi ai commi 2 e 3 va rilevata preliminarmente l'opportunità che l'intera materia relativa alla tutela ambientale (commi 2 e 3) sia trattata organicamente in una diversa sede. Con specifico riferimento alle previsioni di cui ai citati commi 2 e 3, deve evidenziarsi innanzitutto l'inopportunità (con riferimento alla lettera *a*) del comma 2) della mancata previsione di un termine entro il quale deve essere posto in essere il comportamento che integra la causa di estinzione del reato, analogamente a quanto stabilito dalla normativa vigente nelle ipotesi in cui vengono configurate cause di estinzione del reato assimilabili a quelle di cui al comma 2 in esame. Vanno altresì richiamati i rilievi già svolti in merito alla difficoltà di accertamento del danno ambientale e sottolineata poi l'esigenza, al fine di assicurare un rispetto non soltanto formale del principio di legalità, di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché l'opportunità sul piano procedurale di prevedere i pareri delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo. Si propongono pertanto le seguenti modificazioni:

1. aggiungere in fine alla lettera *a*) del comma 2 le seguenti parole: «prevedendo che tali adempimenti debbano comunque essere effettuati prima della scadenza del termine indicato nell'ordine emanato dalla pubblica amministrazione»;

2. inserire dopo la lettera *a*) del medesimo comma 2 la seguente: «*a-bis*) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria sia determinata in una misura compresa fra il minimo e il massimo edittale previsti per la pena pecuniaria stabilita per il reato, applicando il meccanismo di cui all'articolo 135 del codice penale se si tratta di reato punito con la sola pena detentiva»;

3. sostituire al comma 3, lettera *a*) le parole «connotate da danno ambientale» con le altre «connotate dalla lesione o dalla messa in concreto pericolo del bene protetto».

4. aggiungere, dopo il comma 3, il seguente: «*3-bis*. Gli schemi di decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della

delega. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati».

Articolo 6

Sarebbe opportuno inserire le disposizioni in esso contenute all'interno delle previsioni del codice civile che disciplinano la costituzione delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata al fine di assicurare una maggiore certezza del quadro normativo.

Si fa presente inoltre l'esigenza di una correzione terminologica in modo da chiarire che la stipula della polizza sostituisce non la sottoscrizione, ma il versamento del capitale (come emerge peraltro dal contesto della disposizione).

Articolo 7

L'articolo apporta delle sensibili modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali».

In particolare, attraverso l'introduzione dell'art. 24-bis, si vuol prevedere, per l'ipotesi di rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, che – in deroga alle previsioni contenute nell'art. 23 del r.d. n. 1127 del 1939 – il ricercatore possa essere proprietario esclusivo dell'invenzione brevettabile di cui è autore.

Sarebbe, peraltro, opportuno – alla luce della recente riforma normativa operata in materia di protezione giuridica dei disegni e dei modelli attraverso il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 in attuazione della direttiva 98/71/CE – coordinare, mediante un suo adeguamento, quanto previsto dal citato decreto legislativo con la previsione normativa qui in esame.

Si fa riferimento, in particolar modo, al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 95 del 2001 che – lungi dal distinguere tra azienda privata e pubblica Amministrazione – prevede *tout court* che «Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione».

Sarebbe, in effetti, opportuno prevedere, anche in materia di disegni e modelli, l'esclusività del diritto alla registrazione del disegno ovvero del modello (con tutto ciò che ne consegue in tema di sfruttamento degli stessi) a favore di chi operi in seno ad università o pubbliche amministrazioni aventi fra i loro scopi istituzionali la creazione, appunto, di disegni, di modelli ovvero di entrambi; diversamente si verrebbe a concretizzare

un'evidente discrasia normativa con una conseguente sperequazione di trattamento di chi opera in seno alla pubblica Amministrazione nel campo della ricerca finalizzata alle invenzioni brevettabili, da un lato, e nel campo della creazione di disegni e modelli, dall'altro.

Articolo 12

In merito al comma 3 sarebbe opportuno ancorare la riqualificazione delle mansioni ivi prevista all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), garantendo, così, espressamente, innanzitutto, l'assegnazione al prestatore di lavoro delle mansioni per le quali è stato assunto, ovvero lo svolgimento delle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi o di quelle corrispondenti alla qualifica superiore che questi abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.

Anche in merito alle previsioni normative contenute negli articoli 30 e 33 del decreto legislativo n. 165, in tema, rispettivamente, di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e di eccedenze di personale e mobilità collettiva, nell'ipotesi in cui tale riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria comporti delle eccedenze ovvero delle carenze nella disponibilità di personale, va valutata l'opportunità di un rinvio alla stessa.

I rilievi che precedono peraltro possono non esigere un esplicito intervento normativo qualora si ritenga che le previsioni del decreto legislativo n. 165 siano comunque applicabili in considerazione del loro carattere generale.

La Commissione chiede la pubblicazione del presente parere, a norma dell'articolo 39 del Regolamento.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZOLLINI)

sul disegno di legge

12 luglio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, premesso che il disegno di legge:

costituisce un complesso ed articolato pacchetto di misure volte al rilancio dell'economia italiana, nel rispetto dei vincoli del contenimento dell'inflazione e dell'equilibrio della finanza pubblica, finalizzato a sbloccare risorse e fattori strategici per lo sviluppo del Paese;

presenta un approccio innovativo rispetto al passato e affronta il problema del miglioramento del rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo mediante l'azione sul denominatore, con l'adozione di misure che eserciteranno un forte impatto sulle decisioni di investimento delle imprese;

intende realizzare un effetto di volano sulla crescita economica del Paese, invertendo le previsioni di un *trend* di ristagno per gli investimenti;

tenuto conto che il provvedimento:

interviene sui fattori strategici per lo sviluppo dell'economia reale, al fine di restituire competitività alle imprese attraverso la rimozione degli elementi distorsivi della concorrenza e della crescita e l'incentivazione dei fattori premianti;

stimola la crescita complessiva degli investimenti, compresi quelli in «capitale umano», attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale, il recupero della legalità, la riduzione dei costi indotti da inutili adempimenti amministrativi e burocratici, innescando cicli virtuosi di sviluppo,

esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

all'articolo 1, comma 7, al terzo periodo, vengano soppresse le parole «eventualmente disponibili per essere» e, al quarto periodo, sostituite

le parole «sono inoltre determinati i livelli contributivi» fino alla fine del periodo con le seguenti «è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in proporzione alle quote contributive versate»;

l'articolo 18 sia sostituito dal seguente:

«Articolo 18. - 1. Agli oneri derivanti dal capo VI e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, 196 miliardi per l'anno 2002 e 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della medesima legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 173.235 milioni;

Ministero delle finanze: lire 867 milioni;

Ministero della giustizia: lire 663 milioni;

Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;

Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;

Ministero dei trasporti: lire 17.200 milioni;

Ministero della difesa: lire 284 milioni;

Ministero del lavoro: lire 13.340 milioni;

Ministero della sanità: lire 2.865 milioni;

Ministero dei beni culturali: lire 11.870 milioni;

Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.

2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita contabilità speciale denominata "Fondi per il rilancio dell'economia", intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal Capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresì di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Appare in particolare opportuno motivare le ragioni del parere favorevole sui tre problemi di fondo che il testo presenta per quanto riguarda gli aspetti finanziari e cioè:

il fatto che esso tenga conto, ai fini della copertura degli effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, degli effetti indiretti legati alle retroazioni delle norme sul sistema economico;

il fatto che la clausola di copertura sia concepita in termini di utilizzo nell'anno 2003 di avanzi del 2001 e del 2002;

il fatto che venga prevista una invarianza in termini reali per il 2001 della crescita degli investimenti.

Per il primo problema, la tesi tradizionalmente sostenuta è che per i provvedimenti fuori sessione si calcolano gli effetti diretti, mentre per le misure di sessione si calcolano tendenzialmente gli effetti connessi alla singola norma, di segno diretto e indiretto in riferimento al singolo settore interessato così come all'economia nel suo complesso, proprio in quanto in sessione si ha la definizione complessiva degli equilibri di finanza pubblica tenendo conto delle reciproche interrelazioni con l'economia nel suo complesso. Si tratta di una metodologia ispirata alla prudenza e ogni volta che ci si è discostati da questo criterio, come è accaduto anche nella XIII legislatura, vi sono state osservazioni anche di metodo.

L'elemento da considerare questa volta è che ci si trova innegabilmente in presenza di un provvedimento che non può essere considerato avulso nei suoi aspetti sostanziali da una manovra complessiva di politica economica che si articola sia nei provvedimenti «dei 100 giorni», di cui quello in esame fa parte, sia nei successivi provvedimenti che faranno parte della manovra autunnale. Esiste in altre parole un legame sostanziale tra i tre passaggi costituiti dai disegni di legge già presentati (e che riguardano la «Tremonti-bis», il rilancio delle opere pubbliche e la riforma del diritto societario), dal Documento di programmazione economico-finanziaria e infine dai disegni di legge di bilancio e finanziaria.

Ciò autorizza ad inquadrare il provvedimento in esame in una dimensione diversa da quello di un semplice disegno di legge: proprio per questi motivi appare dunque più che ragionevole uniformare, da un punto di vista sostanziale, la metodologia di impostazione degli aspetti finanziari di questo disegno di legge ad un provvedimento di sessione, anziché ad altre ipotesi.

Va altresì sottolineato che il provvedimento in esame non utilizza tutte le entrate connesse ad effetti indiretti, ma si limita prudenzialmente ad utilizzarne solo una parte, il che rappresenta un elemento di ulteriore garanzia.

È noto infine che comunque esistono norme nell'ordinamento che consentono al Governo, in caso di scostamento tra oneri e coperture, di proporre soluzioni correttive al Parlamento (art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978). Inoltre, proprio allo scopo di rafforzare la conoscenza dell'andamento nel tempo, la presentazione delle Relazioni trimestrali di cassa può rappresentare il momento nel quale il Governo esplicita

gli effetti periodici dell'agevolazione in questione: questa considerazione va intesa anzi come una esplicita esortazione in tal senso.

Sul secondo punto, relativo alla creazione di un fondo di tesoreria cui affluiscono le maggiori entrate del 2001 e del 2002 per la loro riassegnazione in bilancio, si tratta di una soluzione che non fa altro che confermare elementi di novità che già da qualche tempo si vanno manifestando nell'ordinamento, nel senso di approdare a gestioni della finanza pubblica più flessibili ed aderenti alle realtà dinamiche dei fenomeni finanziari sottostanti. Lo attesta da ultimo, ad esempio, lo stesso articolo 5 della legge finanziaria per il 2001, che non esclude la possibilità di un utilizzo in anni a venire del frutto dell'emersione di basi imponibili di anni precedenti.

Sul terzo punto, relativo al presupposto della crescita stazionaria degli investimenti nel 2001, si tratta anche qui di un presupposto che può risultare opinabile come tutte le previsioni macroeconomiche, ma di cui occorre apprezzare la fondatezza in relazione ad almeno due considerazioni.

Anzitutto, la caduta del ciclo, che sarà quantificata dal prossimo DPEF, implica necessariamente una caduta di una componente essenziale, quella legata agli investimenti. In secondo luogo, le aspettative che dall'inizio dell'anno si sono determinate hanno ulteriormente accentuato questo elemento: è innegabile infatti che il tema della riduzione del carico fiscale in generale e di quello delle imprese in particolare è stato largamente oggetto della campagna elettorale ed è stato parimenti condiviso dai diversi schieramenti in campo. Questo elemento ha praticamente quasi paralizzato il ciclo da questo punto di vista, nonostante l'esistenza di agevolazioni in essere, rispetto alle quali evidentemente l'aspettativa è stata di un ulteriore rafforzamento, a prescindere dalle diverse modalità dei relativi meccanismi».

Si segnala infine come la soppressione dell'imposta di successione potrebbe avere un'influenza sulle regioni a statuto speciale da discutersi nella sede propria.

su emendamenti

17 luglio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 4.4, 4.29, 4.30, 5.15, 9.6, 1.102, 1.103, 4.37, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.51, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 17.0.4, 13.41, 13.42, 17.0.1, 1.78, 1.99, 1.117, 1.144, 1.151, 1.153, 1.170, 1.171, 1.172, 1.178, 1.186, 1.187, 1.190, 1.205, 1.206, 1.212, 3.1, 3.2, 3.0.3 (limitatamente al comma 2), 3.0.4, 4.62, 7.4 (comma 2), 7.5 (comma 2), 11.11, 11.12, 13.61, 17.0.3,

4.1, 4.2, 1.55, 1.56, 1.174, 1.182, 1.213, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 9.0.1, 12.4, 13.58, 13.63, 17.5 e 14.6, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 1.3, 4.3, 4.11, 1.175 e 13.49, per i quali il parere è contrario. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.46 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che l'agevolazione è nel limite delle risorse del fondo; quello sugli emendamenti 3.0.1 e 17.0.2 è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri; quello sull'emendamento 14.5 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione delle parole «milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» con le altre «milioni a decorrere dall'esercizio 2001»; il parere di nulla osta sull'emendamento 13.57, infine, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione quale tetto di spesa nel limite delle risorse derivanti dal mantenimento dell'imposta di successione e donazione.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: GIRFATTI)

12 luglio 2001

Sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

CAPO I

NORME PER INCENTIVARE
L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA
SOMMERSA

Art. 1.

(Dichiarazione di emersione)

1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:

a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

NORME PER INCENTIVARE
L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA
SOMMERSA

Art. 1.

*(Dichiarazione di emersione)*1. *Identico.*2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo, del 10 per cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;

b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, del-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali sul reddito di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.

4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali **relativi all'attività** di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, **il delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689**, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo.

5. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Con decreto di concerto dei ministri competenti, è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1° gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore ed è basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.

7. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Identico.

7. Identico.

8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse **eventualmente disponibili per essere** destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera *b*), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto sono inoltre determinati i livelli contributivi e del trattamento previdenziale relativi agli **stessi** lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

Art. 2.

(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione)

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione, di cui all'articolo 1, possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera *b*), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre **determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai** lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, **nei limiti delle risorse all'uso disponibili presso il fondo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.** I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

Art. 2.

(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione)

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione, di cui all'articolo 1, possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni ambientali, realizzata senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, disciplinati dall'articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:

a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale;

b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale;

b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica dell'adempimento agli ordini di fare;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni ambientali **nonché culturali, storico-artistici, archeologici e paesaggistici**, realizzata senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, disciplinati dall'articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. *Identico:*

a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa **non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso** e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale;

b) *identica.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) automaticità dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.

4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.

Art. 3.

(*Disposizioni di attuazione*)

1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.

2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accerta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

Art. 3.

(*Disposizioni di attuazione*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **e concorre a determinare l'ammontare di cui all'articolo 105, comma 1, lettera *a*), del predetto testo unico.**

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente Capo.

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

Art. 4.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. *Identico.*

5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

Art. 4.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute **per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute** per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammmodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 5.

(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:

a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non può eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruitori delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

CAPO III INNOVAZIONE

Art. 6.

(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale)

1. La sottoscrizione del capitale delle società per azioni e delle società a re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III INNOVAZIONE

Art. 6.

(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale)

1. La sottoscrizione del capitale delle società per azioni, **delle società in acco-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sponsabilità limitata può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione. Le forme di equivalenza tra polizza stipulata e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonché le imprese di assicurazione.

Art. 7.

(*Nuove regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali*)

1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, primo comma, le parole «o dell'Amministrazione pubblica» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - *I*. In deroga all'articolo 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è proprietario esclusivo dell'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, l'invenzione appartiene a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore deve dare comunicazione alla pubblica amministrazione dell'invenzione e presenta la domanda di brevetto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mandata per azioni e delle società a responsabilità limitata può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione **o di una fideiussione bancaria**. Le forme di equivalenza tra polizza **o fideiussione stipulate** e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonché le imprese di assicurazione.

Art. 7.

(*Nuove regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

«Art. 24-bis. - *I*. In deroga all'articolo 23 **del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3**, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è **titolare** esclusivo **dei diritti derivanti dall'invenzione** brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, **i diritti derivanti dal-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo dei canoni, relativi a licenze a terzi, spettanti alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento del bene. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora il ricercatore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, la pubblica amministrazione di cui l'inventore è dipendente acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'invenzione **appartengono** a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore deve dare comunicazione alla pubblica amministrazione dell'invenzione e presenta la domanda di brevetto.

2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo dei canoni, relativi a licenze a terzi, spettanti alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, **nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.**

3. *Identico.*

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora il ricercatore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, **per cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa**, la pubblica amministrazione di cui l'inventore è dipendente acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore».

2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO IV

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI
INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

Art. 8.

*(Suppressione dell'obbligo di numerazione e
bollatura di alcuni libri contabili
obbligatori)*

1. L'articolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2215. - *(Modalità di tenuta delle scritture contabili)*. - I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente:

«I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI
INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

Art. 8.

*(Suppressione dell'obbligo di numerazione e
bollatura di alcuni libri contabili
obbligatori)*

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c*) e alla lettera *d*) dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni».

4. All'articolo 16 della Tariffa, Parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*) sono soppresse le parole: «libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile;»;

b) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine: L. 40.000»;

c) alla colonna «Modo di pagamento», in corrispondenza della lettera *a-bis*), dopo il numero 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Da effettuarsi preventivamente in relazione alle pagine da utilizzare, con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 9.

(Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il quarto periodo, è sostituito dal seguente: «Per l'iscrizione nel registro delle imprese, le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile.»;

b) al comma 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma 5».

Art. 10.

(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro)

Identico.

Art. 10.

(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 11.

(Versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF e di altri tributi)

1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

«3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Le somme di cui all'articolo 17 sono versate entro l'ultimo giorno del mese di scadenza, e quelle scadenti nel mese di dicembre sono versate entro il giorno sedici di tale mese».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF e di altri tributi)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO V
RIORGANIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

Art. 12.

(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi e formazione del personale)

1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V
RIORGANIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

Art. 12.

(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 6, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate.

4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 6, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. **La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, partecipano alle procedure di trasferimento e mobilità tra università, con applicazione delle disposizioni in materia, anche di incompatibilità, vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad esercizio di opzione.**

4. *Identico.*

5. **L'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO VI

SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE
SUCCESIONI E DONAZIONI

Art. 13.

*(Soppressione dell'imposta
sulle successioni e donazioni)*

1. L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.

2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

Art. 14.

(Esenzioni e riduzioni di imposta)

1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni di applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.

CAPO VI

SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE
SUCCESIONI E DONAZIONI

Art. 13.

*(Soppressione dell'imposta
sulle successioni e donazioni)*

Identico.

Art. 14.

(Esenzioni e riduzioni di imposta)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 15.

*(Disposizioni di attuazione
e di semplificazione)*

1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, è presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 15.

*(Disposizioni di attuazione
e di semplificazione)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Art. 16.

(Disposizioni antielusive)

1. Il soggetto che trasferisce, per donazione o per altra liberalità tra vivi, valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel caso in cui il beneficiario della liberalità, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva, **calcolata** come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima non è conosciuta, l'ufficio competente è quello di Roma.

Art. 16.

(Disposizioni antielusive)

1. **Il beneficiario di un atto di donazione o di** altra liberalità tra vivi, **avente ad oggetto** valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, **qualora** ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 17.

(Applicazione delle nuove disposizioni)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, è prorogato al 30 giugno 2002.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Applicazione delle nuove disposizioni)

Identico.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal capo VI e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:

a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 173.235 milioni;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 90 miliardi per l'anno 2002, in lire 2.469 miliardi per l'anno 2003 e in lire 298 miliardi per l'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate recate, per gli anni 2001 e 2002, dal Capo II della presente legge, che confluiscono, con esclusione di 90 miliardi di lire relativi all'anno 2002, in apposita contabilità speciale denominata «Fondi per il rilancio dell'economia» intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2003 e 2004.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;

c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;

d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;

e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;

f) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 17.200 milioni;

g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;

h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340 milioni;

i) Ministero della sanità: lire 2.865 milioni;

l) Ministero per i beni e le attività culturali: lire 11.870 milioni;

m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.

2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in **lire 2.245 miliardi per l'anno 2003**, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 **dal medesimo capo**, che confluiscono, **per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002**, in apposita contabilità speciale denominata «Fondi per il rilancio dell'economia», intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato **nell'anno 2003**. **Le restanti maggiori entrate recate dal capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresì di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.**

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

TABELLA

(articolo 5, comma 1)

1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

2) Legge 13 maggio 1999, n. 133, contenente «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»: articolo 2, commi da 8 a 13;

3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466: articolo 12;

4) Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente «Misure in materia fiscale»: articolo 3, commi 1 e 2;

5) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: articolo 6, commi 4, 5 e 24;

6) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: articolo 9;

7) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: articolo 145, commi 74 e 95;

8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 463/1997 e n. 466/1997 inerenti, rispettivamente, l'utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese»: articolo 2.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA
(articolo 5, comma 1)

Identica.